## COMUNE DI SAN GIOVANNI DI FASSA – SÈN JAN

## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



### PIANO REGOLATORE GENERALE

Variante 2020- "TP10 – p.ed. 566 C.C. Pozza Di Fassa"

lettera g) comma 2 art. 39 L.P. 4 agosto 2015, n° 15
CORREDATA DA ACCORDO URBANISTICO ai sensi dell'art. 25 L.P. 4 agosto 2015, n° 15

#### VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA PROCEDURA DI RENDICONTAZIONE

URBANISTICA (ART. 6 L.P. 1/2008 E D.P.P. 14/09/2006 N. 15-68 /LEG.)

Prima adozione delibera \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_

SAN GIOVANNI DI FASSA - SÈN JAN – LUGLIO 2020

arch. Markus Daprà



#### **SOMMARIO**

INQUAE	DRAMENTO NORMATIVO	4
VERIFIC	A DELLE CONDIZIONI CHE IMPONGONO LA REDAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE URBANISTICA (RAPPOI	₹ТО
AMBIEN	NTALE) AI SENSI DELL'ART. 20 DELLA LP 4 AGOSTO 2015, N.15 E DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DE	LLA
PROVIN	ICIA 14 SETTEMBRE 2006 N.15/68/LEG	6
VERIFIC	A DI ASSOGGETTABILITÀ	8
	Determinazione dei possibili effetti significativi in relazione alle caratteristiche del piano o programma e	alle
	caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate (Allegato II DPP 14/09/2006 n.	15-
	64/Leg.)	8
	Valutazione preventiva del rischio idrogeologico generato dalle nuove previsioni urbanistiche in conformatione preventiva del rischio idrogeologico generato dalle nuove previsioni urbanistiche in conformatione preventiva del rischio idrogeologico generato dalle nuove previsioni urbanistiche in conformatione preventiva del rischio idrogeologico generato dalle nuove previsioni urbanistiche in conformatione preventiva del rischio idrogeologico generato dalle nuove previsioni urbanistiche in conformatione preventiva del rischio idrogeologico generato dalle nuove previsioni urbanistiche in conformatione preventiva del rischio idrogeologico generato dalle nuove previsioni urbanistiche in conformatione preventiva del rischio del rischi	nità
	alle disposizioni contenute nella DGP n. 1984/2007	. 10
	Verifica del grado di coerenza della variante in oggetto con il PRG vigente	. 10
	Verifica del grado di coerenza della variante in oggetto con la pianificazione sovraordinata (coerenza ester	na)
		. 11
CONCLU	JSIONI	. 12

# VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA PROCEDURA DI RENDICONTAZIONE URBANISTICA DELLA VARIANTE AL PRG (ART. 6 L.P. 1/2008 E D.P.P. 14/09/2006 N. 15/68 LEG.)

La presente verifica di assoggettabilità alla procedura di rendicontazione urbanistica fa parte del procedimento relativo all'approvazione della Variante puntuale al Piano Regolatore Generale del Comune di San Giovanni di Fassa ai sensi dell'art. 25 della L.P. 15/2015, relativa all'ambito di compensazione urbanistica "TP10 – P.ed. 566 Pozza di Fassa".

La Verifica di assoggettabilità, la VAS (valutazione ambientale strategica) e la Rendicontazione urbanistica costituiscono, a livelli diversi, le procedure previste dalla normativa provinciale per integrare il processo di pianificazione con la valutazione degli effetti ambientali prodotti dalle previsioni di piano.

La presente verifica di assoggettabilità ha lo scopo di verificare se il piano deve essere integrato con la procedura di rendicontazione urbanistica, ma serve anche per verificare i possibili effetti ambientali prodotti dall'attuazione del piano ed il grado di coerenza con la pianificazione provinciale sovraordinata (PUP; PTC; PGUAP...) e rispetto al PRG attualmente vigente.

Si precisa che il Comune di San Giovanni di Fassa, si trova all'interno del Comun General de Fascia, attualmente sprovvisto del Piano Territoriale di Comunità (PTC), pertanto il processo di rendicontazione deve limitarsi a valutare la coerenza della variante con il PUP ed in particolare con i contenuti dell'Allegato E che descrive gli "indirizzi per le strategie della pianificazione territoriale e per la valutazione strategica dei piani".

Il presente documento è parte integrante del provvedimento di adozione della Variante al PRG da parte del Comune di San Giovanni di Fassa e le conclusioni dovranno essere richiamate nel provvedimento di deliberazione consiliare.

#### **INQUADRAMENTO NORMATIVO**

La normativa in materia di Vas è stata redatta recependo la Direttiva Europea 2001/42/CE, e si applica ai piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente. La direttiva ha l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione ambientale e di promuovere uno sviluppo sostenibile.

In provincia di Trento la direttiva europea è stata recepita dalla L.P. 10/2004 e dal regolamento di esecuzione D.P.P 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg (*Disposizioni regolamentari di applicazione della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10), come modificato dal successivo D.P.. 24/11/2009 n. 29-31.* 

la VAS (valutazione ambientale strategica) si configura come procedura che accompagna l'iter decisionale garantendo una scelta ponderata tra le possibili alternative e conforme agli indirizzi ed obiettivi dei piani territoriali sovraordinati; essa va effettuata durante la fase preparatoria del piano, anteriormente quindi alla sua adozione. Si configura come uno strumento di autovalutazione, ovvero viene effettuata direttamente dal soggetto incaricato dell'adozione del piano stesso, in quanto è intesa come elemento integrante della pianificazione.

La procedura di valutazione per i piani regolatori è denominata "rendicontazione urbanistica" ed ha lo scopo di verificare la coerenza delle azioni promosse dal piano con gli strumenti urbanistici territoriali sovraordinati.

Il d.P.P. 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg. all'art. 3 individua quali piani sono sottoposti a VAS/rendicontazione urbanistica, quali sono esclusi dalla procedura, e quali invece devono esservi sottoposti in base alla valutazione preventiva di cui all'art. 3 c. 4 del D.P.P. sopra citato, volta a verificare se lo specifico piano o programma possa avere effetti significativi sull'ambiente. Viene inoltre stabilito sempre nel medesimo articolo, che anche le varianti ai PRG devono essere sottoposte a rendicontazione urbanistica salvo che la procedura di verifica escluda tale adempimento.

La procedura di autovalutazione in particolare è sempre richiesta quando la variante al PRG riguarda:

- Siti e zone della rete Natura 2000 che richiedono la Valutazione di Incidenza
- La previsione di opere soggette alla verifica e valutazione di impatto ambientale (VIA)

Una successiva nota del Consorzio dei Comuni trentini ha chiarito che devono essere sottoposti a rendicontazione urbanistica anche i piani che prevedono:

- a) La trasformazione di aree agricole di pregio di cui all'38 c. 7 o di aree di cui all'art. 37 c. 8 delle NTA del PUP
- b) L'ampliamento delle aree sciabili di cui all'art. 35 comma 5 delle NTA del PUP

Qualora non ricorrano tali presupposti la variante al PRG risulta soggetta a rendicontazione solamente nel caso in cui la verifica di assoggettabilità, prevista dal comma 4 dell'art. 3, accerti la presenza di effetti significativi sull'ambiente.

La verifica di assoggettabilità alla procedura di rendicontazione urbanistica, va redatta tenendo conto dei "Criteri per la valutazione dei possibili effetti significativi" di cui all'Allegato II al Regolamento di Esecuzione alla L.P. 10/2004, e va quindi attuata solo nel caso in cui il piano o la variante di piano, non rientrino nei casi di cui all'art. 3 c.1 del DPP, ovvero non rientrino nei casi sottoposti obbligatoriamente alla Procedura di VAS.

La verifica di assoggettabilità, secondo quanto previsto dall'Allegato II è volta a valutare i possibili effetti sull'ambiente, il grado di coerenza del piano con i piani territoriali sovraordinati (PTC, PUP, PGUAP...) e con il PRG vigente.

VERIFICA DELLE CONDIZIONI CHE IMPONGONO LA REDAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE URBANISTICA (RAPPORTO AMBIENTALE) AI SENSI DELL'ART. 20 DELLA LP 4 AGOSTO 2015, N.15 E DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 14 SETTEMBRE 2006 N.15/68/LEG.

L'obbligo di redazione del rapporto ambientale è previsto nel caso in cui le opere oggetto di variante urbanistica:

- 1. interessano i siti e le zone della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS) e/o richiedono la redazione della Valutazione di Incidenza;
- 2. riguardano opere ed interventi i cui progetti sono sottoposti a procedura di verifica o di valutazione di impatto ambientale VIA;
- 3. comportano la trasformazione di aree agricole di pregio di cui all'articolo 38, comma 7, delle norme di attuazione del PUP o di aree agricole di cui all'articolo 37, comma 8, delle norme di attuazione del PUP;
- 4. comportano l'ampliamento delle aree sciabili di cui all'articolo 35, comma 5, delle norme di attuazione del PUP;

Nei successivi paragrafi si riportano le verifiche di cui ai punti 1-2-3 dell'elenco sopra riportato, visto che l'oggetto della presente variante esclude a priori la fattispecie descritta nel punto 4.

1. Incidenza sui siti e le zone della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)

Le varianti puntuali non interferiscono con le forme di tutela previste per le aree SIC e ZPS della Rete Natura 2000.

2. Assoggettabilità dei progetti alla procedura di verifica o di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)

Con riferimento ai contenuti nella tabella A del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg. "Regolamento di esecuzione della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente" modificata con Delibera della G.P. n. 625/2010 ed in seguito aggiornata nell'agosto 2013, si è potuto verificare che nessuno tra gli interventi previsti dalla Variante al PRG in oggetto risulta soggetto alle procedure di verifica e di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).

3. Trasformazione delle aree agricole e delle aree agricole di pregio del PUP;

L'analisi dei contenuti della cartografia del Sistema Insediativo e Infrastrutturale del PUP ha evidenziato che la variante puntale in oggetto si colloca all'esterno della perimetrazione delle aree agricole e delle aree agricole di pregio, pertanto le previsioni della variante non comportano erosione del territorio agricolo individuato dal PUP e disciplinato dagli artt. 37 e 38 delle Norme di Attuazione.

#### **VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ**

La precedente analisi ha escluso che per la presente variante al PRG sia necessario redigere il rapporto ambientale secondo le modalità stabilite nell'Allegato I al D.P.P 14/09/2006 n. 15-68/Leg.

Va comunque eseguita la verifica di assoggettabilità al fine di verificare i possibili effetti significativi sull'ambiente prodotti dalla variante, e quindi se la stessa sia sottoposta al procedimento di Rendicontazione urbanistica.

La presente verifica di assoggettabilità viene redatta secondo i criteri stabiliti dall'Allegato II al Regolamento di esecuzione e valuta oltre agli effetti ambientali, anche il grado di coerenza della variante con i piani territoriali sovraordinati ed il PRG vigente.

Per la gli aspetti idrogeologici si rimanda alla "VALUTAZIONE PREVENTIVA DEL RISCHIO DEL PGUAP" allegata alla presente variante.

Determinazione dei possibili effetti significativi in relazione alle caratteristiche del piano o programma e alle caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate (Allegato II DPP 14/09/2006 n. 15-64/Leg.)

CARATTERISTICHE DEL PIANO E DEL PROGRAMMA	ALTO	BASSO	NULLO
In che misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per altri			
Progetti			
Altre attività (PTC)			
In che misura il piano o il programma influenza altri piani anche quelli di carattere gerarchicamente ordinati			
Piano Urbanistico Provinciale			
Piano Generale di Utilizzazione delle Acqua Pubbliche			Vedi apposito documento
Carta di sintesi geologica			
Carta delle risorse idriche			
La pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali			
Al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile			
Probabili effetti ambientali pertinenti al piano o al programma			
Inquinamento dell'acqua			
Inquinamento dell'aria			
Inquinamento del suolo			
Inquinamento acustico			

Inquinamento elettromagnetico		

CARATTERISTICHE DEI PROBABILI EFFETTI AMBIENTALI	ALTO	BASSO	NULLO
Caratteristiche dei probabili effetti ambientali			•
Probabilità, durata, frequenza			
Reversibilità			
Carattere cumulativo			
Natura transfrontaliera degli effetti			
Rischi per la salute umana			
Estensione geografica degli effetti ambientali			

CARATTERISTICHE DELLE AREE INTERESSATE	ALTO	BASSO	NULLO
Vulnerabilità delle aree interessate a causa della presenza di			
Specifiche caratteristiche ambientali (rete idrografica superficiale, aree a parco, reti di riserve, ecc.)			
Beni del patrimonio culturale			
Ambienti tutelati a livello nazionale o comunitario (SIC, ZPS,)			
Ambiti di particolare rilievo paesaggistico (Ambiti di paesaggio del PRG e del PUP)			

In relazione ai probabili effetti ambientali connessi alle azioni previste dalla variante al PRG, non si ravvisano probabili effetti ambientali significativi.

È importante inoltre fare le seguenti precisazioni:

- La Variante puntuale è stata fortemente voluta e promossa dall'Amministrazione Comunale, al fine di porre in essere e portare a termine una serie di opere per la riqualificazione degli spazi pubblici e della messa in sicurezza degli spazi limitrofi alla strada statale n. 48 delle Dolomiti in prossimità del centro abitato di Pera di Fassa, grazie alla nuova destinazione urbanistica della p.f. 19/7 " F4 zone destinate alla viabilità e ai parcheggi pubblici".
- L'interesse da parte dell'Amministrazione è giustificato dalla posizione strategica del terreno oggetto di variante: l'acquisizione permetterà il completamento di una serie di opere di urbanizzazione che interessano l'asse stradale principale di Pera, quali ad esempio un tratto di marciapiede, una fermata dei mezzi pubblici e dei parcheggi pubblici.
- Va sottolineato inoltre il fatto, che come specificato nelle Norme di Attuazione, le nuove volumetria prevista potrà essere realizzata unicamente in sopraelevazione di un edificio

esistente posto in zona B1- Aree edificate sature, di fatto non prevedendo erosione di suolo inedificato.

Valutazione preventiva del rischio idrogeologico generato dalle nuove previsioni urbanistiche in conformità alle disposizioni contenute nella DGP n. 1984/2007.

Si rimanda alle conclusioni riportate nell'apposito documento allegato alla Variante.

#### Verifica del grado di coerenza della variante in oggetto con il PRG vigente

La verifica di coerenza è stata rivolta ai singoli sistemi che compongono il piano regolatore vigente con la finalità di verificare gli effetti prodotti dalla Variante al PRG. La tabella di seguito riportata evidenzia le modalità con cui sono state svolte le verifiche.

VERIFICA DI COERENZA RISPETTO AL QUADRO DELINEATO DAL PRG IN VIGORE			
ELEBAENTI CO	EFFETTO		
ELEMENTI SOTTOPOSTI A VERIFICA		POSITIVO	NEGATIVO
Tutela e recupero del patrimonio		NO	NO
storico architettonico (centri			
storici)			
Sistema insediativo (residenziale)	Vincolo a residenza primaria per la nuova	SI	NO
	volumetria da realizzare in sopraelevazione		
	a edificio esistente		
Sistema infrastrutturale	Messa in sicurezza della S.S. 48 delle	SI	NO
	Dolomiti		
Dotazione di servizi ed attrezzature	La variante prevede la realizzazione di opere	SI	NO
pubbliche	di urbanizzazione che interessano l'asse		
	stradale principale di Pera, quali ad esempio		
	un tratto di marciapiede, una fermata dei		
	mezzi pubblici e dei parcheggi pubblici		
Sistema insediativo (produttivo e	Non interessato		
commerciale)			
Sistema dei vincoli ambientali e	Non interessato		
delle tutele paesaggistiche			

# Verifica del grado di coerenza della variante in oggetto con la pianificazione sovraordinata (coerenza esterna)

VERIFICA DI COERENZA RISPETTO AL AI PIANI TERRITORIALI SOVRAORDINATI			
PUP	Le porzioni di territorio oggetto della variante NON insistono sul sistema di		
Inq. Strutturale e Invarianti	Invarianti e sulle Aree Agricole ed Aree agricole di pregio del PUP		
PUP	Le porzioni di territorio oggetto delle varianti ricadono in "Aree urbanizzate		
Carta del Paesaggio	recenti" ed "Insediamenti storici", già comprese quindi nell'edificato		
	esistente		
PUP	Le porzioni di territorio oggetto delle varianti ricadono in "Insediamenti		
Sist. Insediativo e reti	storici" e "Zone per insediamenti"		
infrastrutturali			
PUP	Le porzioni di territorio oggetto delle varianti non ricadono in "Aree di		
Tutele Paesistiche	Tutela Ambientale"		
PUP	Le porzioni di territorio oggetto delle varianti ricadono in zona bianca,		
Reti ecologiche ed ambientali	senza alcun tipo di vincolo		
PUP	Le porzioni di territorio oggetto delle varianti non ricadono in "aree agricole		
Sistema aree agricole	di pregio" ed "aree agricole"		
PGUAP	Vedi elaborato apposito		
Rischio Idrogeologico			
PGUAP	Le porzioni di territorio oggetto delle varianti non interessano e non		
Ambiti fluviali	contrastano con le disposizioni relative gli "Ambiti fluviali idraulici "e con gli		
	"Ambiti fluviali paesaggistici" del PGUAP		
CARTA DELLE RISORSE IDIRCHE	Le porzioni di territorio oggetto delle varianti non interferiscono con le aree		
	di tutela definite dalla Carta delle Risorse Idriche		

Rispetto alla pianificazione sovraordinata, la Variante in oggetto risulta pienamente compatibile. La nuova destinazione prevista (F4 – zone destinate alla viabilità e ai parcheggi pubblici) peraltro non prevede la costruzione di nuove volumetrie ma unicamente opere di messa in sicurezza e complementari alla viabilità, nonché di riqualificazione urbana, compatibilmente quindi con quanto prescritto per gli insediamenti storici.

Per quanto riguarda la volumetria in ampliamento prevista per l'immobile posto in area B1 - residenziale satura, anche tale intervento risulta pienamente compatibile con la pianificazione sovraordinata.

Per quanto riguarda la "Carta del Paesaggio", la variante proposta, per le ragioni sopra indicate, si ritiene compatibile con le linee guida per la pianificazione individuate dal PUP.

#### CONCLUSIONI

L'analisi di cui al paragrafo precedente ha evidenziato come la Variante proposta non abbia effetti significativi sull'ambiente, per cui non necessita la redazione del Rapporto Ambientale secondo i criteri stabiliti dal DPP 14/09/2006 n. 15-68/Leg.

La verifica di assoggettabilità ha evidenziato che le azioni promosse dalla Variante puntuale al PRG non producono effetti significativi sul quadro pianificatorio locale e provinciale.

Il procedimento di autovalutazione così come previsto dalla normativa provinciale, ha evidenziato come le previsioni urbanistiche della Variante al PRG risultino compatibili sotto il profilo ambientale e territoriale con le strategie e gli obiettivi del Piano Urbanistico Provinciale.

Tutto ciò premesso si esclude la necessità di sottoporre la Variante alla procedura di Rendicontazione Urbanistica.

Le conclusioni riportate nel presente paragrafo dovranno essere assunte ed esplicitate nelle Delibere di adozione della Variante, ai sensi del comma 7 dell'art. 3bis del Decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006 n.15/68/Leg.

Ordine

Il tecnico

Arch. Markus Daprà

egli Architetti ori Paesaggi zincia di Trer

SIDAPR